

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 420-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONALDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, SACCHETTI, MASCIALE, BITOSSÌ, BERTOLI,
RISTORI, IORIO, ZANONI e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1959

Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore, Sacchetti ed altri tende ad allineare le norme sulla reversibilità delle pensioni previdenziali a quelle della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente il settore dei dipendenti dello Stato.

In atto la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria è disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. Il disegno di legge introduce una serie di modifiche che qui di seguito vengono analizzate.

Articolo 1. In base alle norme vigenti il coniuge superstite è escluso dal diritto a pensione:

a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato defunto sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, e il decesso sia avvenuto a causa di infortunio;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per propria colpa;

e) quando il coniuge contragga matrimonio;

f) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di invalidità.

Il nuovo testo legislativo modifica la precedente casistica e distingue soltanto i matrimoni avvenuti prima della liquidazione della pensione da quelli avvenuti successivamente. Per i matrimoni avvenuti prima della liquidazione della pensione, sia essa di invalidità o di vecchiaia, non pone alcun limite di durata rispetto alla data del decesso e, pertanto, con il nuovo sistema la pensione competerebbe in ogni caso.

Per quanto riguarda invece i matrimoni avvenuti dopo il pensionamento ammette il diritto alla pensione di reversibilità del co-

niuge, purchè il matrimonio sia stato contratto prima del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni. Per tal modo il limite di età verrebbe spostato da cinquanta a settantadue anni.

Infine prescinde da tutte le condizioni richieste quando dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, ovvero il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame conserva al primo comma l'attuale esclusione della pensione di reversibilità per il coniuge quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. Tale esclusione era prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Peraltro il medesimo articolo introduce l'innovazione che, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova o vedovo, inabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta, con la limitazione, nel caso di concorso con gli orfani dell'assicurato deceduto, ad un importo non superiore alla differenza tra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

L'articolo 3 del disegno di legge equipara alle orfane nubili le orfane vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

Con tale equiparazione viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, per tutte le figlie non maritate. Tale diritto, in atto, è escluso dal secondo comma dello articolo 2 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Il secondo comma del suddetto articolo estende il diritto a pensione di reversibilità ai genitori, finora limitato a coloro che sono superiori ai 65 anni, ammettendo al beneficio anche gli inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto 14 aprile 1939,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 636, purchè a carico dell'assicurato o del pensionato al momento della morte.

Infine l'ultimo comma dell'articolo 3 riconosce il diritto alla pensione di reversibilità ad una nuova categoria di familiari e cioè alle sorelle ed ai fratelli inabili a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso.

Gli articoli 4 e 5 del progetto in esame contengono disposizioni a carattere transitorio per il passaggio dall'attuale legislazione a quella contenuta nella nuova legge. In particolare l'articolo 4, primo comma, concede il diritto alla pensione secondo le nuove norme ai superstiti di pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della nuova legge, purchè l'invalidità sussistesse alla data del 1° gennaio 1959. L'articolo 5 tende, infine, a salvaguardare le eventuali posizioni più favorevoli già costituite in base alla legislazione vigente.

L'articolo 6, nello stabilire la decorrenza della legge con effetto dal 1° gennaio 1959, riconosce il diritto ai nuovi benefici anche a coloro che si trovassero nelle condizioni richieste, anteriormente alla data del 1° gennaio 1959.

E ora alcune considerazioni:

All'articolo 1 per la migliore intelligenza del testo l'ultimo comma dovrebbe essere sostituito come segue:

« Le limitazioni di cui al n. 2 del comma precedente non hanno efficacia quando dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro ».

Infatti il n. 1 del secondo comma non contiene limitazioni, sibbene afferma l'esistenza del diritto a pensione nei casi in esso contemplati.

All'articolo 2, le norme contenute al numero 2 del secondo comma sono state recepite dall'articolo 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, omettendosi, peraltro, il requisito che si riferisce alla differenza di età tra i due coniugi.

Dice l'articolo 11, comma secondo, della ricordata legge n. 46 del 1958: « Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato, a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame ripete l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità, o indiretta, del coniuge separato per propria colpa, prevista dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; la ripetizione serve evidentemente come premessa al secondo comma, contenente norme che rappresentano una notevole innovazione nel sistema assicurativo.

Il secondo comma prevede, infatti, l'attribuzione di un « assegno alimentare » al coniuge separato per propria colpa che risulti in stato di bisogno.

Analoga norma esiste nel quarto comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e quindi è sembrato ovvio — data la apparente finalità di allineare, con opportune modifiche ed integrazioni, le norme per il pensionamento di reversibilità a carico della assicurazione generale obbligatoria a quelle vigenti per i dipendenti statali — trasferirla di peso nel disegno di legge.

È da osservare, però, che, essendo la vedova separata per propria colpa esclusa dal diritto alla pensione di reversibilità, l'assegno alimentare non può avere natura di prestazione assicurativa ma soltanto « carattere assistenziale ». E tale carattere acquista maggior evidenza ove si consideri che la liquidazione di esso non implica, in mancanza degli orfani, l'esclusione dei genitori dal diritto alla pensione di reversibilità, il che, del resto, sarebbe assurdo.

Ne deriva che l'assegno alimentare introdurrebbe una finalità diversa, finora mai contemplata e comunque estranea alla natura dell'assicurazione obbligatoria.

Per tutte queste considerazioni, l'articolo 2 potrebbe essere soppresso, restando in tal caso operante l'articolo 1 lettera *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, numero 39, che sancisce l'esclusione dal diritto a pensione di reversibilità del coniuge separato per propria colpa.

All'articolo 3 il primo comma equipara alle orfane nubili le vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

È necessario che, in relazione alla manifestata volontà di allineare le norme dell'assicurazione obbligatoria a quelle vigenti per i dipendenti statali, sia precisato che l'equiparazione riguarda le orfane vedove maggiorenni (e cioè di età superiore a 18 anni) e inabili.

Pertanto, al primo comma di detto articolo, alla parola « vedove » si dovrebbero far seguire le parole « maggiorenni » e « inabili ».

Per quanto riguarda la pensione ai genitori di età inferiore a 65 anni, si prospetta la necessità che la prima parte del secondo comma dell'articolo in esame sia integrata con un espresso richiamo alle norme dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto 26 aprile 1957, n. 818, in modo che risulti che il diritto alla pensione di reversibilità è subordinato, oltrechè al requisito dell'invalidità (e non dell'inabilità), alla condizione che i genitori non siano già titolari di pensione diretta e che il figlio provvedesse, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento. Dovrebbe, inoltre, essere precisato che la pensione spetta in misura pari al 15 per cento.

La seconda parte del comma in esame, concernente l'equiparazione ai genitori legittimi degli adottanti e, in mancanza di questi, degli affilianti, rappresenta un evidente regresso rispetto alle norme vigenti, le quali estendono tale equiparazione anche al patrigno, alla matrigna e alle persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto (articolo 38, secondo comma, del decreto n. 818 del 1957).

Pertanto il secondo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« La pensione spetta ai genitori anche quando non siano di età superiore ai 65 anni, purchè si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge n. 218 del 1952 e dell'articolo 19 del decreto n. 818 del 1957. La misura della pensione è del 15 per cento.

« Sono equiparati ai genitori legittimi gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

L'articolo 4 nel suo primo comma rappresenta la ripetizione delle norme del successivo articolo 6.

Il secondo comma si riferisce a una condizione — differenza di età tra i coniugi — che non è stata contemplata nell'articolo 1.

Conseguentemente l'articolo 4 può essere soppresso.

Articoli 5 e 6. È necessario analizzarli insieme, poichè l'articolo 5 contempla situazioni nascenti dalle disposizioni dell'articolo 6.

L'articolo 6 nel primo comma fissa la data di decorrenza degli effetti della legge: 1° gennaio 1959. Questa data probabilmente trae origine dal tempo di formulazione del disegno di legge, che fu presentato al Senato il 6 marzo 1959.

Il secondo comma riconosce il diritto ai nuovi benefici a coloro che vennero a trovarsi nelle condizioni previste dalla presente legge anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le disposizioni sancite da questo comma creano una serie di esigenze pratiche che debbono essere attentamente valutate:

necessità di accertare l'esistenza di determinati requisiti con riferimento ad epoche remote;

riduzione fino ad annullamento dei diritti per alcuni beneficiari in dipendenza dell'ingresso di altri (le pensioni di reversibilità hanno un limite fisso, insuperabile per legge: 100 per cento; l'ingresso della vedova già esclusa alla quale sono subentrati i genitori...);

necessità di valutare gli oneri finanziari.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ne deriva o la opportunità di sopprimere il detto comma o la necessità di una analitica precisazione delle varie ipotesi.

Ove poi si intendesse superare le difficoltà pratiche, sembrerebbe opportuno sostituire il comma col seguente:

« A domanda, presentata entro il termine massimo di sei mesi, possono fruire dei nuovi benefici i superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti al momento del decesso dell'assicurato nonchè al momento della presentazione della domanda ».

L'articolo 5 intende risolvere i problemi nascenti dall'ingresso di nuovi superstiti come contemplato dal secondo comma dell'articolo 6. Secondo questo articolo le eventuali variazioni in meno di pensioni già attribuite dovrebbero venire annullate, mantenendosi il *plus* come assegno personale riassorbibile.

Tale soluzione può andare a porsi in contrasto con quanto dispone l'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul limite massimo delle pensioni ai super-

stiti fissato nel 100 per cento della pensione diretta.

Ove si intenda superare tale disposizione sembra necessario dirlo espressamente. Lo articolo potrebbe trovare più giusto posto dopo il comma secondo dell'articolo 6, nel testo seguente:

« Ove, ai sensi del comma precedente, per l'ingresso di nuovi beneficiari, le pensioni già assegnate risultassero di importo superiore, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di successivi aumenti, e ciò anche in deroga a quanto dispone sui massimi di pensione di reversibilità l'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

A questo punto s'impone una considerazione di natura diversa.

Il relatore non dispone di sufficienti elementi atti a valutare la portata finanziaria delle provvidenze di cui al presente disegno di legge, nè i presentatori del disegno di legge vi hanno fatto richiamo.

È necessario quindi introdurre le necessarie disposizioni per la copertura degli oneri.

MONALDI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEI PROPONENTI****Art. 1.**

A parziale modifica ed integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la pensione di riversibilità dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, è disciplinata dalle seguenti norme.

Ha diritto alla pensione il coniuge:

1) quando il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità;

2) nel caso in cui il matrimonio sia posteriore alla liquidazione delle pensioni suddette, se è stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni.

Si prescinde da tutte le suddette condizioni quando dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro.

Art. 2.

La pensione non spetta al coniuge quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa.

In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo inabile ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Identico.

Le limitazioni di cui al n. 2 del comma precedente non hanno efficacia quando dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto a causa d'infortunio sul lavoro.

Art. 2.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 3.

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

La pensione spetta ai genitori anche quando non siano di età superiore a 65 anni, purchè siano inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato al momento della morte. Sono equiparati ai genitori legittimi gli adottanti, in mancanza di questi gli affilianti.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili ai sensi del citato articolo 10 ed a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso.

Art. 4.

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei precedenti articoli anche se il pensionato è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge; in tal caso lo stato di invalidità può sussistere anche alla data del 1° gennaio 1959.

Ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della presente legge non si applica la norma di cui al punto 2) dell'articolo 1 relativa alla differenza di età fra i coniugi.

Art. 5.

Nel caso in cui le pensioni spettanti ai superstiti in base alle disposizioni emanate prima della data in cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione in base alle presenti nor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove, maggiorenni e inabili, che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

La pensione spetta ai genitori anche quando non siano di età superiore a 65 anni, purchè si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. La misura della pensione è del 15 per cento. Sono equiparati ai genitori legittimi gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

A domanda, da presentarsi entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fruire dei nuovi benefici i superstiti di assi-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*).

me, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata entro il 31 dicembre 1959 e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

curati deceduti prima della data stessa, purchè in possesso dei previsti requisiti al momento del decesso dell'assicurato ed al momento della presentazione della domanda.

Ove, ai sensi del comma precedente, per l'ingresso di nuovi beneficiari, le pensioni già assegnate risultassero di importo superiore, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di successivi aumenti, e ciò anche in deroga a quanto dispone sui massimi di pensione di reversibilità l'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Fondo adeguamento pensioni istituito con l'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218.